



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 19 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/62 CC NAS RG del 28.02.2014

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/62 del 28.02.2014, redatto alle ore 09.00 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.A.s.UPS. ROMANO Giuseppe a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al pari grado CANNATA Gaetano (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 29 gennaio 2014 alle ore 10.00, presso la “STEFANO S.r.l.” gestione mense aziendali e ristorazione collettiva con sede operativa e legale a Ragusa Via Modigliani n. 16, della quale risulta legale responsabile pro tempore il Sig. **FLACCAVENTO Marco**, nato a Ragusa il 23.09.1989 e ivi residente in Via Delle Gardenie n. 2;


Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata, la violazione dell'art. 6 comma 2 del Regolamento (CE) n.° 852/2004 **“in quanto la DIA non era stata aggiornata a seguito di cambio societario dalla precedente “Stefano s.a.s. di Flaccavento Franco & C. ” a quella attuale “Stefano s.r.l.” a carico del Sig. FLACCAVENTO Marco nella qualità di amministratore, legale responsabile pro-tempore, e, obbligato in solido, la “STEFANO S.r.l.”;**

Atteso che la sopradetta violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n.° 193 del 06/11/07, che così recita *“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione”;*

Considerato che la violazione contestata sopradetta è riconducibile alla fattispecie sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007 con una pena pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 13.03.2014 a mano del Sig. **Flaccavento Franco**, socio e padre del Sig. **FLACCAVENTO Marco**, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 1.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **FLACCAVENTO Marco** ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2014/62 del 28.02.2014, all'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0008322 del 18.04.2014 con i quali chiedeva altresì la audizione personale;



Visto il Verbale di audizione del 23 marzo 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal Sig. **FLACCAVENTO Franco, responsabile tecnico della ditta**, giusta delega in atti del legale rappresentante, **Ritenuto** che la responsabilità per la violazione contestata è da ascrivere al Sig. **FLACCAVENTO Marco quale amministratore della ditta "Stefano s.r.l.** per la seguente motivazione:

Il regolamento (CE) n.° 852/2004, che fa parte del c.d. "pacchetto Igiene", ha come finalità il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana, ha previsto le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme.

In virtù di tale Regolamento gli operatori del settore alimentare sono chiamati a collaborare con le autorità competenti per consentire la attività di controllo della corretta applicazione delle disposizioni del suddetto pacchetto igiene.

Pertanto è espressamente disposto all'art. 6 comma 2 del Regolamento che ogni operatore del settore alimentare notifichi all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

Il Sig. Flaccavento, nella qualità, negli scritti difensivi conferma il fatto contestato, ma adduce a propria giustificazione che non è previsto un termine entro cui tale adempimento deve avvenire.

La mancanza di previsione di un termine espressamente indicato non costituisce certo una esimente e neanche una attenuante.

Infatti tale adempimento deve essere contestuale alla costituzione o modifica di una attività produttiva per consentire sin dall'inizio di poter effettuare i dovuti controlli a tutela della salute pubblica.

Si afferma negli scritti che nessuna variazione significativa è avvenuta in quanto è stata trasformata la società da S.A.S. in S.R.L., rimanendo invariati i soci ed il tipo di attività. A tal proposito si osserva come tale variazione sia invece significativa modificando la società da società di persone in società di capitali con una diversa forma di responsabilità patrimoniale che produce riflessi sul ciclo produttivo nella attività di relazione con gli altri operatori del settore.

La tutela della salute pubblica non può essere intesa in senso stretto riferendosi solo alla produzione vera e propria ma anche alla identificazione degli operatori del settore sia nell'interesse del consumatore che degli altri operatori del settore.

Il ricorrente, in sede di audizione, chiede, l'archiviazione ed in via subordinata, che venga applicata la sanzione minima ed il beneficio della rateizzazione;

Questa Autorità Competente accoglie l'istanza della parte di riduzione della sanzione al minimo edittale e concede la rateizzazione;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **FLACCAVENTO Marco**, nato a Ragusa il 23.09.1989 e ivi residente in Via Delle Gardenie n. 2 in proprio e nella qualità di legale responsabile pro tempore della ditta "STEFANO S.R.L." il pagamento della somma



totale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei)

Il ricorrente ha facoltà di rateizzare l'importo dovuto in 10 (dieci) rate mensili, più una rata iniziale per le spese ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale e si fa obbligo di trasmettere mensilmente copia delle rate, all'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.1 al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei) da versare:

- quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2014/62 del 28.02.2014 NAS di Ragusa;
- quanto ad €. 500,00 da pagare in 10 rate mensili di € 50,00 tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa - indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 2014/62 del 28.02.2014 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 come sopra specificato. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- **FLACCAVENTO Marco**, in proprio e nella qualità, residente a Ragusa in Via Delle Gardenie n. 2 a mezzo PEC all'indirizzo: **stefano11srl@pec.it**;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 11.04.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



